

VENETO

ATTO DI DIFFIDA
E RICHIESTA FORMALE
DI
RICONOSCIMENTO
DEL POPOLO VENETO
E DELLA LINGUA VENETA

L'UNIONE EUROPEA

LE NAZIONI UNITE

VENEZIA

CERTIFICAZIONE SU BLOCKCHAIN

HASH GENERATO:	9f3c2a7b1e8d4f6a9c0b7e3d2f1a6b8c9d0e7f3a1b2c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3
BLOCCO:	8841927
TIMESTAMP (UTC):	2025-05-23 10:15:30
ALGORITMO:	SHA-256
RETE:	ETHEREUM MAINNET

ATTO REGISTRATO IN MODO IMMODIFICABILE E DISTRIBUITO
SU REGISTRO PUBBLICO E DECENTRALIZZATO



ATTO FORMALE DI DIFFIDA, MESSA IN MORA, ISTANZA PLURIMA E RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

PER IL RICONOSCIMENTO EFFETTIVO DEL POPOLO VENETO, DELLA SUA IDENTITÀ STORICA, CULTURALE E LINGUISTICA E DELLA LINGUA VENETA

Procedimento di iniziativa civica e istituzionale per la tutela dell'identità collettiva, dei diritti linguistici, della diversità culturale e dell'autodeterminazione interna, nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e degli obblighi internazionali applicabili

Atto n. 116 — Anno 2026

Oggetto: formale istanza di riconoscimento e tutela del Popolo Veneto quale comunità storica, linguistica e culturale; richiesta di inclusione della lingua veneta nella legge 15 dicembre 1999, n. 482; richiesta di iniziativa legislativa per la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; diffida a provvedere nell'ambito delle rispettive competenze; richiesta di riscontro motivato, apertura di un'interlocuzione istituzionale e attivazione degli strumenti nazionali, europei e internazionali di tutela.

DESTINATARI

A. Autorità costituzionali della Repubblica italiana

- Al Presidente della Repubblica italiana
- Al Presidente del Consiglio dei ministri
- Al Ministro dell'interno

- Al Ministro della cultura
- Al Ministro dell'istruzione e del merito
- Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
- Ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- Ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia costituzionale, culturale, scolastica e di affari europei

B. Autorità della Regione del Veneto

- Al Presidente della Regione del Veneto
- Al Presidente del Consiglio regionale del Veneto
- Alle Commissioni consiliari competenti in materia di cultura, istruzione, identità veneta e rapporti istituzionali

C. Istituzioni dell'Unione europea

- Alla Presidente della Commissione europea
- Alla Presidente del Parlamento europeo
- Al Presidente del Consiglio dell'Unione europea, per quanto di competenza
- Alla Commissione europea — Direzioni generali competenti in materia di giustizia, diritti fondamentali, istruzione, cultura e diversità linguistica

D. Istituzioni del Consiglio d'Europa

- Al Segretario generale del Consiglio d'Europa
- Al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa
- Al Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

E. Organismi delle Nazioni Unite

- Al Segretario generale delle Nazioni Unite
- All'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
- Al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze
- Al Relatore speciale delle Nazioni Unite nel campo dei diritti culturali
- Al Comitato per i diritti umani, nell'ambito delle rispettive procedure e competenze
- Al Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, nell'ambito delle rispettive procedure e competenze

Natura dell'iniziativa: atto di impulso, istanza, diffida e richiesta di intervento istituzionale. La sua ricezione non equivale all'accertamento automatico di una violazione, né attribuisce ai destinatari poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dai rispettivi ordinamenti.

I. PREMESSE, LEGITTIMAZIONE E FINALITÀ DELL'ATTO

Articolo 1 — Soggetti promotori e rappresentanza civica

I sottoscritti, cittadini, studiosi, rappresentanti associativi, promotori culturali e soggetti aderenti all'iniziativa, agendo in proprio e, ove muniti di idoneo titolo, in rappresentanza delle rispettive

organizzazioni e comunità aderenti, sottopongono alle autorità destinatarie la presente istanza formale per la tutela e il riconoscimento dell'identità storica, culturale e linguistica veneta.

I sottoscritti richiamano l'esistenza di una comunità storica identificata con il Popolo Veneto, caratterizzata da una tradizione culturale, linguistica e letteraria propria, da una memoria storica documentata e da un patrimonio di istituzioni, usi, produzioni culturali e forme di partecipazione collettiva sviluppatisi nel corso dei secoli.

La presente iniziativa intende promuovere il riconoscimento giuridico e istituzionale di tale realtà nei modi consentiti dalla Costituzione e dal diritto internazionale applicabile, senza confondere la rivendicazione dell'identità collettiva con l'attribuzione automatica di una distinta soggettività statale internazionale.

Il riferimento al Popolo Veneto designa, ai fini del presente atto, la comunità storica e culturale interessata alla conservazione, alla trasmissione e allo sviluppo della propria identità.

La rappresentanza collettiva dichiarata dovrà essere documentata attraverso gli atti di adesione, i mandati, gli statuti associativi e le deliberazioni eventualmente allegati.

Articolo 2 — Oggetto della diffida e delle istanze

Con il presente atto, i sottoscritti:

1. chiedono l'avvio di un procedimento istituzionale finalizzato al riconoscimento e alla tutela del Popolo Veneto quale comunità storica, linguistica e culturale;
2. richiedono l'adozione delle iniziative legislative necessarie a includere la lingua veneta tra le lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482;
3. sollecitano la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, previa valutazione degli obblighi e delle misure attuative necessari;
4. chiedono l'effettiva attuazione delle disposizioni costituzionali e convenzionali applicabili alla tutela dell'identità linguistica e culturale;
5. richiedono alla Regione del Veneto di esercitare pienamente le proprie competenze legislative, amministrative, scolastiche e culturali;
6. domandano un riscontro istituzionale espresso, motivato e riferito alle singole questioni sottoposte;
7. si riservano di utilizzare gli strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria e internazionale effettivamente disponibili, ricorrendone i presupposti.

Articolo 3 — Principi fondamentali invocati

La presente iniziativa è fondata, in particolare, sui seguenti principi:

- dignità della persona e pari dignità sociale;
- uguaglianza e divieto di discriminazione;
- tutela delle minoranze linguistiche;
- libertà di espressione e di associazione;
- diritto di partecipare alla vita culturale;
- conservazione e trasmissione del patrimonio culturale immateriale;
- pluralismo linguistico e culturale;
- partecipazione democratica e autodeterminazione interna;
- legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

I riferimenti normativi sono invocati secondo il rispettivo ambito di applicazione, distinguendo le disposizioni vincolanti, gli strumenti convenzionali non ratificati, le dichiarazioni internazionali e le raccomandazioni interpretative.

Articolo 4 — Finalità costituzionale e non secessionista

La presente iniziativa non persegue, mediante questo atto, la separazione territoriale dalla Repubblica italiana, né pretende di ottenere attraverso una diffida amministrativa una trasformazione automatica dell'assetto costituzionale.

Essa mira alla tutela dell'identità collettiva veneta all'interno di un quadro di legalità, pluralismo, partecipazione democratica e rispetto dei diritti fondamentali.

La richiesta di riconoscimento culturale e linguistico è distinta dalle eventuali questioni concernenti la sovranità territoriale, la statualità o l'indipendenza, che richiedono presupposti e procedimenti giuridici differenti.

II. IDENTITÀ STORICA, LINGUISTICA E CULTURALE DEL POPOLO VENETO

Articolo 5 — Continuità storica e patrimonio culturale

La comunità veneta dispone di un patrimonio storico e culturale ampiamente documentato, sviluppatosi attraverso le civiltà antiche dell'area veneta, le tradizioni linguistiche locali, la formazione delle istituzioni medievali e la lunga esperienza della Repubblica di Venezia e dei suoi territori.

La storia della Serenissima costituisce una componente fondamentale di tale patrimonio, senza esaurire la complessità delle identità venete né implicare, di per sé, la continuità giuridica automatica delle istituzioni politiche anteriori al 1797.

Il patrimonio oggetto della presente istanza comprende:

a. la lingua veneta nelle sue varietà territoriali;

b. la tradizione letteraria, teatrale, musicale e orale;

c. la toponomastica e l'onomastica storiche;

d. gli archivi, i documenti, i manoscritti e le testimonianze materiali;

e. le pratiche sociali, le consuetudini e le espressioni culturali tradizionali;

f. il patrimonio monumentale, artistico, architettonico e documentario;

g. le istituzioni associative e le attività di trasmissione intergenerazionale della lingua.

La tutela richiesta non si limita alla conservazione museale: comprende le condizioni che permettono alla lingua di essere utilizzata, appresa, studiata, trasmessa e sviluppata nella vita contemporanea.

Articolo 6 — Autonomia linguistica e identificazione scientifica

La lingua veneta appartiene al gruppo delle lingue romanze ed è oggetto di studi linguistici, lessicografici, grammaticali, dialettologici e storico-letterari.

La sua descrizione scientifica richiede di considerare le strutture fonologiche, morfosintattiche e lessicali, la tradizione scritta, la variazione geografica e le pratiche contemporanee dei parlanti.

La denominazione di «lingua» o «dialetto» non può essere risolta esclusivamente mediante classificazioni amministrative: occorre distinguere la classificazione linguistica, l'autopercezione della comunità, la storia letteraria e lo status giuridico riconosciuto dall'ordinamento.

I sottoscritti sostengono che la lingua veneta possieda caratteristiche strutturali e una tradizione culturale che giustificano un esame specifico ai fini della tutela pubblica, senza subordinare la sua dignità culturale all'inclusione in un elenco legislativo.

Articolo 7 — Identificazione internazionale e codice linguistico

La lingua veneta è identificata dal codice ISO 639-3 **vec**.

Tale codice costituisce un riferimento tecnico utile per la catalogazione linguistica, la ricerca, gli archivi, le biblioteche e i sistemi digitali.

L'identificazione mediante codice linguistico non equivale, tuttavia, al riconoscimento di uno status ufficiale da parte di uno Stato o di un'organizzazione internazionale.

Analogamente, le eventuali classificazioni relative alla vitalità o alla vulnerabilità della lingua devono essere riferite alla specifica banca dati, all'edizione e ai criteri metodologici utilizzati.

Si chiede pertanto alle istituzioni competenti di considerare le fonti linguistiche internazionali, gli studi accademici, le rilevazioni sui parlanti e la documentazione prodotta dalle comunità interessate, evitando di confondere il riconoscimento scientifico con quello giuridico-amministrativo.

Articolo 8 — Dimensione demografica e diffusione

La lingua veneta presenta una diffusione territoriale e sociale che supera i confini amministrativi regionali, con comunità di parlanti e discendenti anche al di fuori dell'Italia.

Le stime del numero dei parlanti variano in funzione della definizione adottata, della competenza attiva o passiva, dell'età, del territorio considerato e della metodologia di rilevazione.

La cifra di circa dieci milioni di persone, talvolta richiamata nel dibattito pubblico, deve pertanto essere trattata come una stima da verificare mediante fonti demografiche e linguistiche esplicite, non come un dato ufficiale già accertato.

Si richiede la promozione di una rilevazione scientifica indipendente, trasparente e rispettosa della protezione dei dati personali, capace di misurare:

- comprensione e uso attivo della lingua;
- trasmissione familiare e intergenerazionale;
- distribuzione territoriale;

- competenza scritta e orale;
- condizioni di apprendimento e insegnamento;
- percezione dell'identità linguistica da parte dei parlanti.

Articolo 9 — Interesse pubblico alla conservazione linguistica

La conservazione della lingua veneta costituisce un interesse culturale, educativo e sociale meritevole di valutazione da parte delle istituzioni pubbliche.

La riduzione degli spazi d'uso intergenerazionale, la perdita di competenze linguistiche e l'insufficienza delle opportunità di apprendimento, ove documentate, possono compromettere la continuità del patrimonio linguistico.

La prevenzione di tali fenomeni richiede misure proporzionate e verificabili: documentazione, formazione degli insegnanti, materiali didattici, ricerca scientifica, produzione culturale, strumenti digitali e occasioni di utilizzo pubblico.

La presente istanza chiede che la lingua veneta sia considerata non come elemento meramente folkloristico, ma come patrimonio culturale vivente, suscettibile di trasmissione e sviluppo nel contesto contemporaneo.

III. QUADRO COSTITUZIONALE E NORMATIVO INTERNO

Articolo 10 — Articolo 3 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza

L'articolo 3 della Costituzione sancisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge, vietando discriminazioni fondate, tra l'altro, sulle condizioni personali e sociali.

I sottoscritti chiedono che il trattamento legislativo della lingua veneta sia sottoposto a una valutazione comparativa, trasparente e scientificamente motivata, con riguardo alle finalità della tutela linguistica, alla diffusione della lingua, alla sua tradizione storica e alle condizioni di trasmissione culturale.

L'eventuale differenza di trattamento rispetto alle lingue già tutelate deve essere esaminata alla luce della finalità della legge, dei criteri legislativi adottati e degli eventuali elementi oggettivi che giustifichino l'inclusione o l'esclusione.

Si richiede pertanto una valutazione legislativa espressa sull'adeguatezza dei criteri attualmente previsti, senza presumere che ogni differenza di disciplina costituisca automaticamente una discriminazione costituzionalmente illegittima.

Articolo 11 — Articolo 6 della Costituzione: tutela delle minoranze linguistiche

L'articolo 6 della Costituzione dispone che la Repubblica tuteli con apposite norme le minoranze linguistiche.

La legge 15 dicembre 1999, n. 482, attua tale principio individuando le minoranze linguistiche storiche ammesse al regime di tutela previsto dalla stessa legge.

La lingua veneta non figura tra le lingue espressamente enumerate dall'articolo 2 della legge.

I sottoscritti chiedono che il legislatore nazionale valuti formalmente l'inclusione della lingua veneta nel sistema di protezione, sulla base di criteri verificabili, di un'istruttoria linguistica e socioculturale e di una valutazione degli strumenti di tutela concretamente applicabili.

La richiesta è diretta al Parlamento e agli organi titolari dell'iniziativa legislativa, secondo le rispettive attribuzioni costituzionali.

La presente diffida non pretende di sostituirsi alla funzione legislativa né di trasformare automaticamente una proposta di modifica normativa in un obbligo di approvazione di uno specifico testo di legge.

Articolo 12 — Articolo 9 della Costituzione: patrimonio culturale

L'articolo 9 della Costituzione impegna la Repubblica a promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La protezione della lingua veneta deve essere valutata anche nella sua dimensione documentaria, educativa e immateriale, mediante programmi di ricerca, conservazione archivistica, digitalizzazione e trasmissione del patrimonio linguistico.

Si richiede al Ministero della cultura e agli enti competenti di promuovere, nei limiti delle rispettive attribuzioni, un programma organico per la documentazione e la valorizzazione della lingua veneta, coordinando istituzioni scientifiche, università, biblioteche, archivi e associazioni culturali.

Articolo 13 — Normativa regionale veneta

Si richiede alla Regione del Veneto di verificare l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di identità, patrimonio linguistico e cultura veneta, con particolare riferimento alla legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, e alla legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30, nei rispettivi ambiti di applicazione.

La Regione è invitata a presentare una relazione pubblica che indichi:

1. le misure finanziate e realizzate;
2. le risorse stanziate e impiegate;
3. i programmi scolastici e formativi attivati;
4. i progetti di documentazione e digitalizzazione;
5. le iniziative di collaborazione con università e istituzioni culturali;
6. i risultati conseguiti e gli indicatori utilizzati;
7. le ulteriori misure programmabili nell'ambito delle competenze regionali.

La richiesta mira a rendere verificabile l'effettività della tutela, evitando che essa rimanga limitata a dichiarazioni di principio prive di strumenti, obiettivi e risultati misurabili.

Articolo 14 — Precedenti costituzionali pertinenti

I sottoscritti richiamano le seguenti pronunce della Corte costituzionale:

a) Sentenza n. 118/2015. La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni regionali che prevedevano un referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, sulla base dei parametri

costituzionali esaminati nella decisione. Tale pronuncia deve essere considerata nel suo effettivo oggetto: non costituisce una decisione generale che esclude la tutela culturale o linguistica veneta.

b) Sentenza n. 81/2018. La Corte ha dichiarato illegittime disposizioni della legge regionale veneta n. 28 del 2016 in materia di minoranze nazionali, ravvisando il superamento delle competenze regionali nelle specifiche disposizioni sottoposte al suo giudizio. La pronuncia non può essere interpretata come un riconoscimento automatico dello status di minoranza nazionale del Popolo Veneto, né come una preclusione generale a un eventuale intervento del legislatore statale.

Si richiede al Parlamento e al Governo di considerare tali precedenti nell'elaborazione di una soluzione normativa rispettosa del riparto costituzionale delle competenze.

IV. QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO

Articolo 15 — Patto internazionale sui diritti civili e politici

L'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato nel 1966 e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, stabilisce che, negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, le persone appartenenti a tali minoranze non possono essere private del diritto di avere una propria vita culturale, professare e praticare la propria religione e usare la propria lingua in comune con gli altri membri del gruppo.

La disposizione costituisce un riferimento centrale per l'esame della protezione delle comunità linguistiche e della loro possibilità di conservare e sviluppare la propria identità.

I sottoscritti chiedono che le autorità competenti valutino la condizione della lingua veneta alla luce dell'articolo 27, tenendo conto dell'interpretazione elaborata dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare nel Commento generale n. 23 del 1994.

La disposizione non prescrive necessariamente un unico modello legislativo di riconoscimento, ma impone di esaminare concretamente la compatibilità delle misure e delle omissioni statali con i diritti protetti.

Articolo 16 — Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconosce il diritto di ogni individuo a partecipare alla vita culturale.

Le disposizioni del Patto, lette con gli obblighi di rispetto, protezione e attuazione progressiva previsti dal medesimo strumento, costituiscono un riferimento per le politiche di accesso alla cultura, all'istruzione, alla ricerca e alla trasmissione del patrimonio linguistico.

Si chiede che le istituzioni valutino l'adeguatezza delle opportunità offerte ai parlanti veneti per partecipare alla vita culturale attraverso la propria lingua, senza discriminazioni ingiustificate e nel rispetto dei principi di progressività, disponibilità delle risorse e obblighi immediatamente applicabili.

Articolo 17 — Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

La Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali è stata ratificata dall'Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302, e ratificata il 3 novembre 1997. È entrata in vigore per l'Italia il 1º marzo 1998.

La Convenzione contiene disposizioni sulla non discriminazione, sulla promozione di condizioni favorevoli alla conservazione e allo sviluppo delle culture e delle identità delle persone appartenenti a minoranze nazionali e sulla tutela di aspetti essenziali della vita linguistica e culturale.

L'applicazione delle singole disposizioni dipende dal loro contenuto e dal relativo ambito soggettivo e materiale. La Convenzione non determina, da sola, il riconoscimento automatico di ogni comunità che si identifichi come minoranza nazionale.

Si richiede pertanto:

a. al Governo italiano di illustrare i criteri utilizzati per individuare le comunità interessate dalle misure di protezione;

b. al Comitato consultivo della Convenzione-quadro di valutare, nell'ambito del proprio mandato, la rilevanza delle questioni linguistiche sollevate;

c. alle autorità nazionali di esaminare in modo motivato la possibilità di misure di tutela ulteriori o più inclusive.

Articolo 18 — Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992, è uno strumento del Consiglio d'Europa volto alla protezione e alla promozione delle lingue regionali o minoritarie.

L'Italia ha firmato la Carta il 27 giugno 2000, ma non l'ha ratificata. La firma non equivale alla ratifica e non rende automaticamente applicabili tutte le disposizioni della Carta.

La mancata ratifica costituisce una questione di politica convenzionale e di scelta istituzionale, da affrontare attraverso le procedure costituzionali e legislative previste per l'assunzione degli obblighi internazionali.

I sottoscritti chiedono al Governo:

1. di presentare alle Camere una valutazione aggiornata sulle ragioni del mancato completamento della procedura;
2. di predisporre, ove ritenuto conforme all'interesse pubblico, un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione;
3. di esaminare le modalità attraverso le quali la lingua veneta potrebbe essere ricompresa nel sistema di protezione, alla luce delle definizioni e dei criteri della Carta;
4. di avviare un confronto con la Regione del Veneto, gli studiosi e le organizzazioni rappresentative dei parlanti.

Si richiama altresì la risoluzione n. 128 del Consiglio regionale del Veneto del 24 aprile 2024, nella misura in cui il relativo testo e i suoi estremi siano confermati mediante copia ufficiale allegata.

Articolo 19 — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

L'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che l'Unione rispetti la diversità culturale, religiosa e linguistica.

La disposizione rappresenta un importante parametro di tutela della diversità, ma deve essere letta insieme all'articolo 51 della Carta, che ne disciplina l'ambito di applicazione e vincola gli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione. <Cite refs={["turn774978search1","turn774978search13"]}/>

Non è pertanto corretto dedurre dall'articolo 22, isolatamente considerato, un obbligo generale dell'Unione europea di attribuire direttamente uno status ufficiale a ogni lingua regionale o minoritaria.

Si chiede alla Commissione europea di valutare le questioni eventualmente ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione e di indicare gli strumenti pertinenti, anche in materia di non discriminazione, istruzione, cultura e cooperazione europea.

Si chiede al Parlamento europeo, nell'ambito delle sue prerogative, di promuovere il dibattito sulla protezione della diversità linguistica e sull'accesso delle comunità linguistiche minoritarie alle politiche europee pertinenti.

Articolo 20 — Convenzione europea dei diritti dell'uomo

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo non stabilisce un diritto generale e incondizionato a ricevere l'istruzione pubblica in una lingua prescelta, né impone automaticamente il riconoscimento ufficiale di ogni lingua storica.

Restano tuttavia pertinenti, secondo le circostanze concrete e i rispettivi ambiti di applicazione:

- l'articolo 8, relativo al rispetto della vita privata e familiare;
- l'articolo 10, relativo alla libertà di espressione;
- l'articolo 14, relativo al divieto di discriminazione nel godimento dei diritti convenzionali;
- l'articolo 2 del Protocollo n. 1, relativo al diritto all'istruzione.

Nel caso *Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium* del 23 luglio 1968, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito i limiti del diritto convenzionale in materia di lingua dell'insegnamento e ha esaminato le garanzie convenzionali applicabili.

La valutazione di un'eventuale violazione richiede l'esame di fatti individuali, del diritto applicabile e dei requisiti di ricevibilità. Non è sufficiente invocare in astratto l'assenza di riconoscimento legislativo della lingua.

Articolo 21 — Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni

La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 contiene principi sulla protezione dell'identità, della cultura e delle lingue dei popoli indigeni, inclusi gli articoli 8 e 13.

Si tratta di una dichiarazione, non di un trattato autonomamente vincolante in ogni sua disposizione. La sua applicabilità alla comunità veneta non può essere presunta sulla sola base della rivendicazione di un'identità storica.

I sottoscritti richiamano tali principi quale termine di confronto culturale e interpretativo, senza affermare che il Popolo Veneto rientri automaticamente nella categoria giuridica internazionale dei popoli indigeni.

Articolo 22 — Autodeterminazione interna e partecipazione culturale

Il diritto dei popoli all'autodeterminazione è riconosciuto dall'articolo 1 comune al Patto internazionale sui diritti civili e politici e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Il suo contenuto e le sue modalità di esercizio devono essere interpretati alla luce del diritto internazionale applicabile e delle caratteristiche della situazione concreta.

Nel presente atto, l'autodeterminazione interna è invocata come quadro politico-giuridico di partecipazione democratica, conservazione dell'identità, accesso alla vita culturale e possibilità di perseguire lo sviluppo sociale e culturale nel rispetto dell'ordinamento costituzionale.

Non si pretende che il solo richiamo all'autodeterminazione produca automaticamente un obbligo di riconoscimento statale, né che ogni rivendicazione linguistica sia, di per sé, una questione di indipendenza territoriale.

V. RICHIESTE FORMALI E PROVVEDIMENTI SOLLECITATI

Articolo 23 — Richiesta al Parlamento della Repubblica italiana

I sottoscritti chiedono ai Presidenti delle Camere e ai parlamentari competenti di promuovere un'iniziativa legislativa volta a modificare la legge 15 dicembre 1999, n. 482, al fine di includere la lingua veneta tra quelle espressamente tutelate.

La proposta dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa che esamini:

1. la classificazione linguistica e la documentazione scientifica disponibile;
2. la diffusione territoriale e demografica della lingua;
3. le esigenze di conservazione e trasmissione intergenerazionale;
4. la compatibilità costituzionale della modifica;
5. gli strumenti di attuazione scolastica, amministrativa e culturale;
6. gli oneri finanziari, le modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati.

Si richiede inoltre che sia valutata l'opportunità di istituire un tavolo parlamentare di consultazione, con la partecipazione di linguisti, storici, esperti di diritto costituzionale e internazionale, rappresentanti delle istituzioni territoriali e organizzazioni della società civile.

Articolo 24 — Richiesta al Governo della Repubblica italiana

Si richiede al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di:

a. avviare un'istruttoria interministeriale sullo status della lingua veneta e sulle possibili misure di tutela;

b. esaminare la presentazione di un disegno di legge relativo alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

c. promuovere il coordinamento tra Ministeri, Regione del Veneto, università e istituzioni culturali;

d. valutare la predisposizione di un programma nazionale di documentazione e valorizzazione della lingua veneta;

e. indicare le ragioni giuridiche, amministrative o finanziarie eventualmente ostative alle misure richieste;

f. fornire una risposta scritta e motivata alla presente istanza, indicando gli uffici responsabili, gli atti eventualmente programmati e le tempistiche previste.

Articolo 25 — Richiesta al Ministero della cultura

Si richiede l'avvio di un programma di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico veneto, articolato nelle seguenti aree:

- censimento delle fonti linguistiche e letterarie;
- digitalizzazione di manoscritti, archivi, registrazioni e documenti;
- sostegno a dizionari, grammatiche, corpora e repertori terminologici;
- progetti di ricerca universitaria e interdisciplinare;
- promozione di opere teatrali, letterarie, musicali e audiovisive;
- sviluppo di archivi sonori e testimonianze orali;
- tutela delle varietà territoriali e delle tradizioni locali;
- diffusione di risorse digitali accessibili alla popolazione.

Si richiede che gli interventi siano definiti attraverso criteri pubblici, trasparenti e verificabili, con indicatori di risultato e rendicontazione delle risorse impiegate.

Articolo 26 — Richiesta al Ministero dell'istruzione e del merito

Si richiede l'apertura di un tavolo tecnico per valutare le modalità con cui la lingua veneta possa essere insegnata e valorizzata nelle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze legislative vigenti.

Il programma potrà comprendere:

1. progetti didattici sperimentali e facoltativi;
2. formazione e aggiornamento degli insegnanti;
3. elaborazione di materiali didattici scientificamente validati;
4. corsi e laboratori di lingua e letteratura veneta;
5. iniziative di educazione plurilingue e interculturale;
6. collaborazione con università, accademie e istituzioni culturali;
7. strumenti per la documentazione e la valutazione dei risultati.

Si richiede che l'eventuale sperimentazione sia accompagnata da un rapporto pubblico relativo alla partecipazione, alla qualità dei materiali, agli esiti formativi e alla continuità dei programmi.

Articolo 27 — Richiesta alla Regione del Veneto

Si richiede al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale di:

a. verificare l'attuazione delle leggi regionali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico;

b. promuovere un piano pluriennale per la lingua veneta;

c. assicurare adeguati strumenti di consultazione delle associazioni e delle comunità dei parlanti;

d. sostenere la ricerca, la formazione, l'editoria e la produzione culturale;

e. valutare la realizzazione di un osservatorio regionale sulla vitalità linguistica;

f. predisporre una relazione annuale sulle misure attuate, sulle risorse impiegate e sui risultati conseguiti;

g. trasmettere agli organi nazionali competenti una proposta istituzionale documentata per l'inclusione della lingua veneta nel sistema di tutela nazionale.

Articolo 28 — Richiesta alle istituzioni europee

Alla Commissione europea si chiede di esaminare le questioni sollevate nei limiti delle competenze attribuitele dai Trattati e di indicare gli strumenti europei pertinenti.

Al Parlamento europeo si chiede di promuovere, nell'ambito delle sue prerogative, iniziative politiche e di studio sulla tutela delle lingue regionali e minoritarie.

Al Consiglio dell'Unione europea si chiede, per quanto di competenza, di considerare la questione nell'ambito delle politiche di cooperazione culturale e linguistica.

I sottoscritti chiedono inoltre che sia valutata la possibilità di partecipare ai programmi europei pertinenti, quando ne ricorrano i requisiti, per sostenere la documentazione, la formazione e la diffusione del patrimonio linguistico veneto.

Articolo 29 — Richiesta al Consiglio d'Europa

Si chiede agli organi competenti del Consiglio d'Europa di esaminare le questioni sollevate nell'ambito dei rispettivi mandati.

In particolare, si richiede:

1. al Comitato consultivo della Convenzione-quadro di considerare le informazioni documentate eventualmente pertinenti al monitoraggio dell'attuazione della Convenzione in Italia;
2. al Commissario per i diritti umani di valutare la rilevanza della questione nell'ambito delle proprie funzioni;
3. al Segretario generale di fornire, ove possibile, indicazioni sulle procedure istituzionali applicabili;
4. agli organi competenti di promuovere un confronto sulle prospettive di ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie da parte dell'Italia.

Le richieste sono formulate senza presupporre che tali organismi dispongano di poteri legislativi o di un obbligo di avviare uno specifico procedimento su istanza dei sottoscritti.

Articolo 30 — Richiesta agli organismi delle Nazioni Unite

Si chiede all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai Relatori speciali competenti di valutare la documentazione presentata nell'ambito dei rispettivi mandati.

Si richiede, in particolare, che siano esaminati:

- l'accesso alla vita culturale attraverso la lingua;
- la trasmissione intergenerazionale del patrimonio linguistico;
- le misure pubbliche disponibili per la conservazione della lingua;
- gli eventuali elementi documentati di discriminazione;
- le buone pratiche applicate ad altre comunità linguistiche;
- le possibili raccomandazioni alle autorità competenti.

Si chiede altresì di indicare le modalità per sottoporre ulteriori informazioni o comunicazioni individuali o collettive, nel rispetto delle condizioni previste dalle procedure pertinenti.

Articolo 31 — Richiesta di interlocuzione istituzionale

I sottoscritti chiedono che le autorità italiane competenti individuino un referente istituzionale per l'esame coordinato della presente iniziativa.

L'interlocuzione dovrà essere finalizzata a:

1. verificare la documentazione prodotta;
2. individuare le competenze dei singoli enti;
3. distinguere le misure immediatamente attuabili da quelle subordinate a interventi legislativi;
4. definire un programma di lavoro;
5. valutare le proposte presentate dalle organizzazioni aderenti;
6. stabilire modalità di monitoraggio e rendicontazione.

Si richiede che l'eventuale mancata adesione a singole proposte sia accompagnata, ove previsto dall'ordinamento, da un riscontro motivato.

VI. DIFFIDA FORMALE, MESSA IN MORA E TERMINE PER IL RISCONTRO

Articolo 32 — Formale diffida a provvedere

Con il presente atto, i sottoscritti **diffidano formalmente ciascuna autorità destinataria**, limitatamente alle competenze attribuitele dall'ordinamento, a esaminare le richieste formulate e ad adottare le iniziative giuridicamente dovute o rientranti nelle proprie attribuzioni.

In particolare, si richiede:

a. l'avvio degli accertamenti e delle istruttorie eventualmente necessari;

b. la verifica delle misure legislative e amministrative già applicabili;

c. l'indicazione delle iniziative concretamente assumibili;

d. la trasmissione della presente agli uffici competenti, ove necessario;

e. un riscontro scritto sulle richieste, con indicazione delle eventuali ragioni ostative.

La diffida riguarda gli obblighi effettivamente previsti dall'ordinamento e non intende imporre alle autorità l'adozione di provvedimenti che eccedano le rispettive competenze o siano riservati alla discrezionalità del legislatore.

Articolo 33 — Termine richiesto per il riscontro

I sottoscritti assegnano alle autorità destinatarie il termine di **novanta (90) giorni dal ricevimento documentato** del presente atto per comunicare un riscontro scritto e motivato, indicando, ove possibile, le iniziative assunte o programmate.

Il termine è richiesto quale termine sollecitatorio per l'interlocuzione istituzionale e non costituisce, in assenza di una specifica disposizione applicabile, un termine legale per l'approvazione di una legge, per la ratifica di un trattato o per il riconoscimento di uno status giuridico.

Restano fermi i termini eventualmente stabiliti da specifiche disposizioni legislative per i procedimenti amministrativi o per l'esercizio di rimedi giurisdizionali.

Articolo 34 — Effetti dell'eventuale mancato riscontro

L'assenza di risposta entro il termine richiesto non sarà considerata, di per sé, prova automatica dell'esistenza di una violazione internazionale, né potrà essere equiparata indiscriminatamente a un provvedimento amministrativo tacito.

In caso di mancato riscontro, di rigetto o di risposta ritenuta insufficiente, i sottoscritti si riservano di:

1. presentare un sollecito e richiedere l'indicazione dell'ufficio responsabile;
2. utilizzare gli strumenti di accesso documentale o civico previsti dalla normativa applicabile;
3. presentare istanze e petizioni agli organi competenti;
4. impugnare eventuali atti lesivi, quando sussistano legittimazione, interesse e presupposti processuali;
5. sottoporre documentazione agli organismi internazionali che abbiano competenza a riceverla;
6. promuovere iniziative pubbliche e istituzionali di sensibilizzazione;
7. valutare ulteriori rimedi nazionali ed europei con l'assistenza di professionisti qualificati.

VII. ACCERTAMENTO DELLE EVENTUALI VIOLAZIONI E RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI

Articolo 35 — Oggetto dell'accertamento

I sottoscritti chiedono che siano esaminate le eventuali conseguenze giuridiche della mancata adozione di misure di tutela, distinguendo:

- l'assenza di una specifica disposizione legislativa;

- l'eventuale mancata attuazione di norme già vigenti;
- la sussistenza di condotte discriminatorie concretamente documentate;
- l'eventuale violazione di obblighi convenzionali applicabili;
- la responsabilità amministrativa o civile eventualmente accertabile;
- le scelte legislative rientranti nella discrezionalità degli organi competenti.

L'esclusione della lingua veneta dall'elenco della legge n. 482 del 1999 costituisce un dato normativo verificabile. La qualificazione di tale esclusione come violazione di un diritto fondamentale richiede invece una specifica argomentazione giuridica, l'esame dei fatti e l'individuazione della norma applicabile.

Articolo 36 — Responsabilità delle autorità secondo le rispettive competenze

I sottoscritti chiedono di verificare le condotte delle autorità interessate secondo il seguente schema funzionale.

Parlamento italiano: valutazione dell'adeguatezza della disciplina legislativa, dell'eventuale opportunità di modificarla e della compatibilità dei criteri di tutela con i principi costituzionali.

Governo italiano: valutazione delle iniziative di politica legislativa, culturale e convenzionale rientranti nelle competenze governative, inclusa la questione della ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Regione del Veneto: verifica dell'attuazione delle disposizioni regionali e dell'utilizzo degli strumenti di propria competenza.

Unione europea: esame delle questioni ricadenti nel diritto dell'Unione e nelle competenze delle sue istituzioni.

Consiglio d'Europa: esame delle questioni nell'ambito dei meccanismi di monitoraggio e promozione dei diritti previsti dagli strumenti applicabili.

Nazioni Unite: valutazione delle comunicazioni e delle informazioni ricevute nell'ambito dei mandati e delle procedure pertinenti.

La presente indicazione non costituisce un accertamento definitivo di responsabilità, né attribuisce indistintamente a tutti i destinatari un obbligo giuridico identico.

Articolo 37 — Esclusione di qualificazioni penali non dimostrate

I sottoscritti non qualificano automaticamente la mancata inclusione legislativa della lingua veneta come genocidio, persecuzione penale internazionale o altra fattispecie criminale.

Eventuali qualificazioni di tale natura richiederebbero la prova degli specifici elementi oggettivi e soggettivi previsti dalla pertinente norma penale.

La presente iniziativa riguarda principalmente la tutela linguistica, culturale e antidiscriminatoria e le possibili conseguenze amministrative, legislative e internazionali delle condotte concretamente accertate.

VIII. RICHIESTA DI MISURE RIPARATORIE, FINANZIAMENTO E INDENNIZZO

Articolo 38 — Misure di riparazione culturale

Qualora l'istruttoria o una decisione dell'autorità competente accerti violazioni di obblighi giuridici applicabili, i sottoscritti chiedono che siano valutate misure adeguate di cessazione, prevenzione e riparazione, proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni accertate.

Le eventuali misure di riparazione potranno comprendere, ove giuridicamente fondate:

1. programmi di documentazione e recupero linguistico;
2. finanziamento di progetti educativi e culturali;
3. digitalizzazione e conservazione del patrimonio documentario;
4. sostegno alla ricerca linguistica e storica;
5. strumenti per la trasmissione intergenerazionale;
6. iniziative di informazione e sensibilizzazione;
7. altre misure di riparazione adeguate al pregiudizio provato.

Le misure richieste dovranno essere determinate sulla base delle norme applicabili, della documentazione disponibile, del nesso causale e delle competenze dell'autorità chiamata a provvedere.

Articolo 39 — Proposta di fondo per la lingua veneta

I sottoscritti propongono l'istituzione, mediante gli strumenti legislativi e finanziari appropriati, di un **Fondo per la tutela, la trasmissione e lo sviluppo della lingua veneta**.

Il Fondo potrebbe essere destinato a:

- ricerca scientifica e documentazione linguistica;
- formazione degli insegnanti;
- produzione di dizionari, grammatiche e materiali didattici;
- sostegno all'editoria e alla produzione audiovisiva;
- digitalizzazione del patrimonio culturale;
- progetti intergenerazionali;
- iniziative culturali territoriali;
- sviluppo di strumenti informatici e risorse digitali.

La dotazione finanziaria dovrà essere definita attraverso una valutazione dei costi, delle priorità e delle fonti di finanziamento disponibili, con procedure trasparenti di assegnazione e rendicontazione.

La proposta costituisce una richiesta di politica pubblica e non presuppone l'esistenza di un credito immediatamente esigibile nei confronti dello Stato.

Articolo 40 — Richiesta di valutazione di un indennizzo collettivo

I sottoscritti chiedono che, qualora siano accertati i presupposti giuridici di una responsabilità e di un danno risarcibile, sia valutata la possibilità di un ristoro collettivo o di misure equivalenti in favore dei soggetti legittimati.

La quantificazione dovrà considerare, nei limiti consentiti dall'ordinamento:

a. la natura del diritto leso;

b. l'esistenza e la dimostrazione del danno;

c. il nesso causale con la condotta contestata;

d. la legittimazione del soggetto richiedente;

e. i criteri di imputazione della responsabilità;

f. la competenza dell'autorità chiamata a decidere;

g. l'eventuale disponibilità di strumenti riparatori non pecuniari.

Un eventuale programma di finanziamento della lingua veneta dovrà essere distinto dal risarcimento civilistico o internazionale: il primo può essere istituito attraverso scelte di bilancio, mentre il secondo richiede uno specifico titolo giuridico.

Articolo 41 — Posizione individuale dei sottoscrittori

I sottoscrittori chiedono che eventuali pretese individuali di risarcimento siano esaminate esclusivamente sulla base di un danno personale, concreto e documentato e dei presupposti previsti dalla legge.

L'attività di rappresentanza civica, la partecipazione alla presente iniziativa o il mancato riscontro istituzionale non generano, da soli, un diritto automatico a un indennizzo personale.

Resta salva la facoltà di ciascun interessato di far valere le proprie pretese, ove ne ricorrano i presupposti, nelle sedi competenti.

Articolo 42 — Apertura di un tavolo negoziale

I sottoscritti propongono l'apertura di un tavolo istituzionale per definire un programma pluriennale di tutela della lingua veneta, con obiettivi, risorse, indicatori e scadenze.

Il tavolo potrà valutare:

1. un piano di documentazione e ricerca;
2. un programma scolastico sperimentale;
3. la costituzione del Fondo proposto;
4. le modalità di consultazione delle comunità dei parlanti;
5. il coordinamento tra Stato e Regione;
6. la partecipazione a programmi europei pertinenti;
7. un sistema pubblico di monitoraggio dei risultati.

IX. ATTIVAZIONE DEI RIMEDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 43 — Rimedi nazionali

In caso di diniego, inerzia giuridicamente rilevante o adozione di atti lesivi, i sottoscritti si riservano di valutare l'attivazione dei rimedi previsti dall'ordinamento italiano.

L'eventuale azione dovrà individuare l'atto o la condotta contestata, il diritto o l'interesse giuridicamente protetto, la legittimazione del ricorrente e il giudice competente.

La presente diffida non sostituisce i ricorsi previsti dalla legge, non interrompe necessariamente i relativi termini e non sospende eventuali decadenze.

Articolo 44 — Corte europea dei diritti dell'uomo

I sottoscritti si riservano di valutare il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo qualora emergano fatti riconducibili a violazioni della Convenzione e siano soddisfatti i requisiti di ricevibilità.

Si precisa che la Corte EDU non svolge un controllo astratto sulla mancata approvazione di una legge e non riconosce automaticamente un diritto collettivo al riconoscimento ufficiale di una lingua.

Il ricorso richiede, tra l'altro, la qualità di vittima di una violazione convenzionale, l'esaurimento dei rimedi interni effettivi e il rispetto del termine previsto dall'articolo 35 della Convenzione, attualmente pari a quattro mesi dalla decisione interna definitiva pertinente.

Le questioni linguistiche dovranno essere ricondotte a specifiche disposizioni convenzionali e a fatti concretamente dimostrabili.

Articolo 45 — Comitato ONU per i diritti umani

I sottoscritti si riservano di sottoporre le questioni documentate al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nell'ambito delle procedure disponibili.

L'eventuale comunicazione individuale richiede il rispetto delle condizioni stabilite dal Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, applicabile all'Italia, inclusi i requisiti di ricevibilità e, di regola, l'esaurimento dei rimedi interni disponibili.

La presentazione di un rapporto o di una comunicazione informativa non equivale all'apertura automatica di un procedimento contenzioso.

Articolo 46 — Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali

I sottoscritti si riservano di sottoporre documentazione al Comitato per i diritti economici, sociali e culturali attraverso le procedure ammissibili.

L'accesso a una procedura di comunicazione individuale o collettiva dipende dagli strumenti applicabili, dalla competenza del Comitato e dai requisiti di ricevibilità. La presentazione di una segnalazione informativa non equivale, di per sé, all'accertamento di una violazione.

Articolo 47 — Relatori speciali e procedure speciali ONU

Si chiede che le informazioni documentate possano essere sottoposte ai Relatori speciali competenti, in particolare in materia di minoranze e diritti culturali, nel rispetto delle modalità previste dalle procedure speciali.

I sottoscritti si riservano di presentare una comunicazione contenente:

- descrizione dei fatti;
- quadro normativo applicabile;
- eventuali casi concreti di discriminazione;
- documentazione linguistica e culturale;
- iniziative nazionali già esperite;
- richieste di raccomandazioni o di interlocuzione con il Governo.

La richiesta di una missione di accertamento resta subordinata alle procedure e alle valutazioni degli organi competenti.

Articolo 48 — Iniziativa europea e internazionale

I sottoscritti si riservano di promuovere iniziative presso le istituzioni europee e internazionali, comprese petizioni, comunicazioni, audizioni e richieste di esame, nei limiti delle procedure disponibili.

Le iniziative saranno accompagnate da documentazione verificabile e da una chiara distinzione tra fatti, interpretazioni giuridiche, proposte legislative e richieste di riparazione.

X. DOCUMENTAZIONE, PROVA E TRASPARENZA

Articolo 49 — Onere documentale e fonti

A sostegno delle richieste, i sottoscritti si impegnano a raccogliere e presentare, nei limiti delle risorse disponibili, documentazione pertinente e verificabile.

La documentazione dovrà distinguere:

1. fonti normative ufficiali;
2. decisioni giudiziarie integrali;
3. studi scientifici pubblicati;
4. dati demografici e linguistici con metodologia dichiarata;
5. documenti delle istituzioni europee e internazionali;
6. atti delle istituzioni regionali;
7. testimonianze e materiali prodotti dalle comunità linguistiche;
8. dati relativi alle iniziative culturali ed educative già realizzate.

Le citazioni saranno accompagnate, ove possibile, da riferimenti bibliografici, date, numeri di protocollo, collegamenti alle fonti ufficiali e indicazione della versione consultata.

Articolo 50 — Dossier tecnico-giuridico allegato

Si propone di accompagnare il presente atto con un dossier suddiviso in cinque sezioni.

Sezione A — Documentazione linguistica

Classificazione, varietà territoriali, grammatica, lessico, letteratura, codici linguistici e studi scientifici.

Sezione B — Documentazione storica

Fonti archivistiche, documenti, testi letterari, testimonianze materiali e ricostruzioni storiografiche.

Sezione C — Quadro normativo

Testi ufficiali delle disposizioni costituzionali, delle leggi nazionali e regionali e degli strumenti internazionali pertinenti.

Sezione D — Giurisprudenza e prassi istituzionale

Decisioni della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e documenti delle istituzioni competenti.

Sezione E — Proposte attuative

Piano linguistico, misure educative, programma culturale, ipotesi finanziarie, indicatori e cronoprogramma.

Articolo 51 — Verifica e aggiornamento

I sottoscritti richiedono che ogni successiva valutazione istituzionale sia fondata su fonti aggiornate e che gli eventuali dati contestati siano verificati prima di essere utilizzati come presupposti di decisioni pubbliche.

In particolare, gli estremi dei disegni di legge, delle risoluzioni, delle norme regionali e degli atti internazionali dovranno essere accompagnati da copia ufficiale o da collegamento alla fonte istituzionale.

XI. CONCLUSIONI E FORMULA FINALE

Articolo 52 — Sintesi delle richieste

Per tutte le ragioni esposte, i sottoscritti chiedono formalmente:

1. il riconoscimento istituzionale della rilevanza storica, linguistica e culturale del Popolo Veneto, nei modi previsti dall'ordinamento;
2. l'avvio dell'iter legislativo per includere la lingua veneta nella legge n. 482 del 1999;
3. l'esame della ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;
4. l'attuazione effettiva delle misure regionali di tutela linguistica;
5. l'apertura di un confronto con le comunità dei parlanti e le organizzazioni culturali;
6. l'istituzione di un programma organico di ricerca, istruzione e valorizzazione;
7. la valutazione della proposta di un Fondo per la lingua veneta;
8. la verifica di eventuali disparità di trattamento alla luce delle norme applicabili;

9. un riscontro scritto e motivato entro novanta giorni dal ricevimento documentato, nei limiti dei termini e degli obblighi previsti dall'ordinamento;
10. la conservazione della documentazione relativa alla presente iniziativa e la sua trasmissione agli uffici competenti;
11. la valutazione delle eventuali misure riparatorie qualora siano accertati i presupposti giuridici di responsabilità e di danno;
12. la possibilità di proseguire l'interlocuzione istituzionale per definire misure concrete, verificabili e sostenibili.

Articolo 53 — Dichiarazione conclusiva

Il Popolo Veneto, inteso quale comunità storica, linguistica e culturale, rivendica il diritto alla conservazione, alla trasmissione e allo sviluppo della propria identità nel rispetto della dignità umana, del pluralismo, dell'uguaglianza e della legalità costituzionale.

La lingua veneta non costituisce soltanto una testimonianza del passato: è un patrimonio vivente, la cui conservazione richiede condizioni reali di apprendimento, uso, ricerca e trasmissione tra le generazioni.

I sottoscritti non chiedono privilegi né intendono sostituire le procedure democratiche previste dall'ordinamento. Chiedono che la questione sia affrontata attraverso un esame istituzionale trasparente, scientificamente fondato e giuridicamente motivato.

La mancata inclusione della lingua veneta nella legislazione nazionale deve essere oggetto di una valutazione esplicita, che consideri la storia linguistica, le esigenze della comunità interessata, i principi costituzionali e gli obblighi internazionali effettivamente applicabili.

Il riconoscimento richiesto dovrà tradursi, ove approvato dagli organi competenti, in strumenti concreti di tutela, formazione, ricerca e valorizzazione.

La tutela della lingua veneta rappresenta un investimento nella diversità culturale, nella coesione sociale e nella trasmissione del patrimonio storico alle generazioni future.

Per tali ragioni, il presente atto viene formalmente sottoposto alle autorità destinatarie, con riserva di ogni ulteriore iniziativa consentita dall'ordinamento.

Con osservanza e con espressa riserva dei diritti e delle facoltà dei sottoscritti.

XII. SOTTOSCRIZIONE

Soggetto promotore:
Stato Veneto in Autodeterminazione
Sito istituzionale: https://statovenetoinautodeterminazione.org/

Rappresentanti autorizzati e firmatari:

- **S.E. Franco Paluan** – Presidente dell'Esecutivo di Governo del Popolo Veneto Autodeterminato — Primo Ministro, secondo la denominazione riportata negli atti pubblicati sul sito istituzionale.

- **S.E. Marina PICCINTO** – Presidente della Corte Costituzionale del Popolo Veneto.
- **Irene Barban** – Presidente dello Stato del Popolo Veneto Autodeterminato.

Oggetto della sottoscrizione:
Atto formale di diffida, messa in mora, istanza plurima e richiesta di provvedimenti legislativi e amministrativi per il riconoscimento e la tutela del Popolo Veneto, della sua identità storica, culturale e linguistica e della lingua veneta.

Sede istituzionale indicata:
Venezia — Palazzo Ducale.

Indirizzo per le comunicazioni:
Presso la sede di riferimento istituzionale dichiarata dallo Stato Veneto in Autodeterminazione.

Posta elettronica:
esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Posta elettronica certificata (PEC):
statovenetoinautodeterminazione@pec.it

Luogo di sottoscrizione:
Venezia.

Data:
16 ottobre 2026.

Firme dei rappresentanti autorizzati

S.E. Franco Paluan
Presidente dell'Esecutivo di Governo — Primo Ministro





Firma:
Sigillo istituzionale:

S.E. Marina Piccinato
Presidente della Corte Costituzionale del Popolo Veneto

Firma:

Sigillo istituzionale:

Irene Barban
Presidente dello Stato del Popolo Veneto Autodeterminato

Firma:

Sigillo istituzionale:

Contatti istituzionali

E-Mail:
ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org
procuragenerale@statovenetoinautodeterminazione.org
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
statovenetoinautodeterminazione@pec.it
confederazionestatiunitideuropa@pec.it
cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org
ufficioprotocollo@statovenetoinautodeterminazione.org
segreteriagenerale@statovenetoinautodeterminazione.org
corteinternazionaleaut.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Siti istituzionali:
https://sipsesovereign.org/
https://statovenetoinautodeterminazione.org/
https://comitatoliberazionenazionaleitaliano.org/

For the General Assembly of SIPSE

Riferimento documentale

Atto formale di diffida e richiesta di riconoscimento del Popolo Veneto e della lingua veneta.

Destinatari: autorità costituzionali della Repubblica italiana, istituzioni della Regione del Veneto, istituzioni dell'Unione europea, organi competenti del Consiglio d'Europa e organismi delle Nazioni Unite, secondo le rispettive attribuzioni e procedure.

Elenco delle organizzazioni aderenti

N.	Denominazione	Rappresentante autorizzato	Firma
1	[Associazione / Comitato]	[Nome e cognome]	_____
2	[Associazione / Comitato]	[Nome e cognome]	_____
3	[Associazione / Comitato]	[Nome e cognome]	_____

Elenco dei sottoscrittori individuali

Le firme individuali saranno raccolte su fogli separati, con indicazione della finalità della sottoscrizione e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

XIII. ELENCO DEGLI ALLEGATI SU RICHIESTA

Allegato 1. Relazione scientifica sulla lingua veneta, sulle sue varietà e sulla classificazione linguistica.

Allegato 2. Documentazione relativa al codice ISO 639-3 `vec` e alle fonti linguistiche internazionali pertinenti.

Allegato 3. Quadro comparativo della legge 15 dicembre 1999, n. 482, con analisi dei criteri di inclusione delle lingue tutelate.

Allegato 4. Testo ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 81/2018.

Allegato 5. Testo ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 118/2015.

Allegato 6. Testi ufficiali delle leggi regionali venete richiamate nel presente atto.

Allegato 7. Copia ufficiale della risoluzione n. 128 del Consiglio regionale del Veneto del 24 aprile 2024, previa verifica degli estremi.

Allegato 8. Stato ufficiale della firma e della ratifica italiana della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Allegato 9. Testo dell'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e riferimenti interpretativi del Comitato ONU per i diritti umani.

Allegato 10. Testo dell'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e riferimenti interpretativi pertinenti.

Allegato 11. Testo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e documentazione sul monitoraggio dell'Italia.

Allegato 12. Testi degli articoli 22 e 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Allegato 13. Giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di lingua, istruzione, identità e non discriminazione.

Allegato 14. Relazione demografica e sociolinguistica sulla diffusione della lingua veneta, con indicazione delle fonti e dei limiti metodologici.

Allegato 15. Proposta di programma pluriennale per la tutela e lo sviluppo della lingua veneta.

Allegato 16. Proposta tecnico-finanziaria per il Fondo per la lingua veneta.

Allegato 17. Mandati, statuti, deliberazioni e atti attestanti i poteri di rappresentanza delle organizzazioni aderenti.

XIV. CLAUSOLA DI RISERVA GIURIDICA

Il presente atto è redatto quale iniziativa formale di impulso istituzionale, istanza e diffida, con riferimento alle disposizioni costituzionali, legislative e internazionali pertinenti.

I richiami normativi sono formulati nel rispetto del loro effettivo ambito di applicazione. La presente iniziativa non costituisce una decisione giurisdizionale, non accerta definitivamente responsabilità e non sostituisce gli atti, i ricorsi o le comunicazioni previsti dalle singole procedure.

Resta riservata ogni facoltà di integrare la documentazione, precisare le domande, individuare ulteriori norme applicabili e promuovere le iniziative consentite dall'ordinamento nazionale, europeo e internazionale.

Fine dell'atto.

ATTO DI DIFFIDA E RICHIESTA FORMALE DI RICONOSCIMENTO DEL POPOLO VENETO E DELLA LINGUA VENETA

ALLEGATI PER SOTTOSCRIZIONI, CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE BLOCKCHAIN

MODELLO A – FOGLIO DI SOTTOSCRIZIONE PERSONALE

ALLEGATO N. ____

FOGLIO DI SOTTOSCRIZIONE PERSONALE N. ____

Compilare in stampatello. Firmare in presenza del pubblico ufficiale/notaio.

1. Dati del sottoscrittore

Campo	Dato
Cognome	_____
Nome	_____
Luogo di nascita	_____
Data di nascita	____ / ____ / _____
Codice Fiscale	_____
Residenza	Via/Piazza _____ n. ____
Comune	_____ CAP _____ Provincia _____
Documento d'identità	Tipo _____ n. _____
Rilasciato da	_____
Data di rilascio	____ / ____ / _____
Data di scadenza	____ / ____ / _____
Email	_____
Telefono	_____
Qualità	☐ In proprio ☐ In rappresentanza di _____

2. Dichiarazione di sottoscrizione

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di aver letto integralmente l'**Atto di diffida e richiesta formale di riconoscimento del Popolo Veneto e della lingua veneta**;
- di condividerne integralmente il contenuto;
- di sottoscriverlo e di aderire a tutte le richieste in esso formulate;
- che le proprie generalità e i dati indicati nel presente foglio sono veri e corretti;
- di essere consapevole che la sottoscrizione ha valore di adesione formale all'atto.

3. Firma autografa

Luogo: _____
Data: ____ / ____ / _____

Firma del sottoscrittore:

4. Autenticazione della firma

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome del pubblico ufficiale/notaio], nella qualità di [notaio / pubblico ufficiale / segretario comunale / altro], certifica che la firma sopra apposta è stata apposta in sua presenza dal/la signor [Nome Cognome], previa identificazione mediante [documento].

Luogo: _____
Data: ____ / ____ / _____

Timbro e firma del pubblico ufficiale/notaio:

5. Certificazione digitale e registrazione blockchain

Campo	Valore
File originale	_____
Hash SHA-256 del presente foglio	_____
Hash SHA-256 dell'Atto principale	_____
Marca temporale qualificata eIDAS	☐ Sì ☐ No — Riferimento: _____
Rete blockchain	_____
Transaction ID / TxID	_____
Indirizzo/contratto	_____
Data e ora UTC	_____
Soggetto certificatore	_____
URL di verifica	_____
Note	_____

6. Informativa privacy e consenso

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR. I dati sono trattati per finalità di sottoscrizione, autenticazione, conservazione e verifica dell'integrità dell'atto. La registrazione su blockchain avviene mediante hash irreversibile; non vengono pubblicati dati personali in chiaro.

☐ Presto consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.
☐ Presto consenso alla registrazione del solo hash del presente foglio su blockchain.

Firma: _____

MODELLO B – FOGLIO DI SOTTOSCRIZIONE COLLETTIVA

ALLEGATO N. ____

FOGLIO DI SOTTOSCRIZIONE COLLETTIVA N. ____

Pagina ____ di ____

N.	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Documento	Residenza	Qualità	Firma autografa	Data
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Numero totale di firme contenute nel presente foglio: _____

Luogo: _____
Data: ____ / ____ / _____

Autenticazione collettiva

Il/La sottoscritto/a `[Nome e Cognome]`, nella qualità di `[notaio/pubblico ufficiale]`, certifica che tutte le firme sopra apposte sono state apposte in sua presenza dai rispettivi sottoscrittori, previa identificazione.

Timbro e firma: _____

Registrazione blockchain

Hash SHA-256 del presente foglio: _____
TxID: _____
Rete: _____

Data/ora UTC: _____
URL verifica: _____

MODELLO C – VERBALE DI AUTENTICAZIONE E DEPOSITO

VERBALE DI AUTENTICAZIONE DI FIRME E DEPOSITO DIGITALE

Il giorno ____ / ____ / _____, in [Comune/Luogo], io sottoscritto/a [Nome e Cognome], [qualifica: notaio/pubblico ufficiale], certifico che:

1. le firme apposte sul **Foglio di sottoscrizione n. ____**, composto da n. ____ pagine, sono state apposte in mia presenza;
2. i sottoscrittori sono stati identificati mediante documenti validi;
3. il foglio è parte integrante dell'**Atto di diffida e richiesta formale di riconoscimento del Popolo Veneto e della lingua veneta**;
4. ho proceduto alla scansione del foglio in formato PDF/A;
5. ho apposto la mia firma digitale qualificata e marca temporale eIDAS;
6. ho calcolato il seguente hash SHA-256: _____;
7. ho registrato il predetto hash su blockchain ai seguenti estremi:

- Rete: _____
- TxID: _____
- Data/ora UTC: _____
- URL verifica: _____

Luogo e data: _____

Firma e timbro: _____

MODELLO D – SCHEDA DI REGISTRAZIONE BLOCKCHAIN

SCHEDA TECNICA DI REGISTRAZIONE BLOCKCHAIN

Voce	Dato
Documento	Atto di diffida e richiesta formale di riconoscimento del Popolo Veneto e della lingua veneta
Allegato	Foglio di sottoscrizione n. ____
Versione	____
Data di creazione	____ / ____ / _____
Numero pagine	____
Formato digitale	PDF/A
Hash SHA-256 documento principale	_____

Hash SHA-256 allegato/foglio	_____
Firma digitale del pubblico ufficiale	☐ Sì ☐ No — Soggetto: _____
Marca temporale qualificata	☐ Sì ☐ No — Riferimento: _____
Rete blockchain	_____
Tipo	☐ Pubblica ☐ Permissioned ☐ Ibrida
Smart contract / indirizzo	_____
TxID	_____
Data/ora UTC	_____
URL verifica	_____
Conservatore / responsabile	_____
Note	_____

Registrato File
Tutela del Popolo Veneto Comunita Storica
19/10/2026 16:23:12
0.01 ZECCHINO
FROM:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
TO:
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Message:
Tutela del Popolo Veneto Comunita Storica, SHA256:
d2820a5114b09d8c4a9f3bd960fcc6fa9887be01b57bcb6f01dac3db48e66b24
TX: Guardala con l'explorer
Fee:0.05 ZECCHINO